

Sezione dell'agricoltura Servizio fitosanitario tel. 091 814 35 85 / 87 servizio.fitosanitario@ti.ch www.ti.ch/fitosanitario

marzo 2022

Scheda misure pratiche | Insetti

Zone e misure per la lotta al coleottero giapponese (Popillia japonica)



Chiunque sospetti la presenza di adulti o larve di Popillia japonica sul territorio cantonale deve notificarlo al Servizio fitosanitario cantonale: servizio.fitosanitario@ti.ch tel. 091 814 35 85 / 87

Breggia (sezioni di Morbio

Pietro, Chiasso, Coldrerio,

Castagnola, Lugano,

Vico Morcote.

Superiore e Sagno), Brusino

Arsizio, Caslano, Castel San

Collina d'Oro. Curio. Grancia.

Gravesano, Lugano (sezioni di

Barbengo, Carabbia, Carona,

Pambio-Noranco e Pazzallo),

Magliaso, Manno, Maroggia,


Inferiore, Morcote, Muzzano,

Tresa, Pura, Riva San Vitale, Sorengo, Stabio, Vacallo, Vezia e

Neggio, Novazzano, Paradiso,

Melano, Melide, Mendrisio, Morbio







Cinque ciuffi pelosi bianchi su ogni lato

Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Ascona, Astano, Bellinzona (sezioni di Bellinzona, Camorino, Giubiasco, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina), Bioggio (sezioni di Bosco Luganese, Cimo e Iseo), Breggia (sezioni di Bruzella, Cabbio, Caneggio e Muggio), Brione s/Minusio, Brissago, Cademario, Cadempino, Cadenazzo, Canobbio, Capriasca, Comano, Cugnasco-Gerra, Cureglia, Gambarogno, Gordola, Isone, Lamone, Lavertezzo, Bogno, Bré, Breganzona, Cadro, Certara, Cimadera, Cureggia, Davesco Soragno, Gandria, Pregassona, Sonvico, Valcolla, Viganello e Villa Luganese), Massagno, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Minusio, Monteceneri, Muralto, Novaggio, Origlio, Orselina, Ponte Capriasca, Porza, Ronco s/Ascona, Rovio, Sant'Antonino, Savosa, Tenero-Contra, Torricella-Taverne e Vernate.



Locarno, Losone, Lugano (sezioni di

Due ciuffi pelosi bianchi più grandi nella parte posteriore Zone e misure per la lotta al coleottero giapponese (Popillia japonica)

marzo 2022





Zona infestata e Zona cuscinetto

MATERIALE VEGETALE

Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare materiale:

- al di fuori della zona infestata;
- dalla zona cuscinetto alla zona indenne;

a meno che non sia stato triturato a una dimensione massima di 5 cm o sottoposto a un trattamento che offra sicurezza fitosanitaria comparabile e riconosciuto dal Servizio fitosanitario federale (SFF).

Il materiale vegetale trattato resta coperto fino al giorno del trasporto e è trasportato coperto

COMPOSTAGGIO

A meno che non sia proveniente da impianti dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e setacciato, è vietato il suo trasporto:

con un telo (dimensione massima maglie 5 mm).

- al di fuori della zona infestata;
- dalla zona cuscinetto alla zona indenne.

TERRA DI SCAVO

- È vietato trasportare i primi 30 cm di suolo escavati dai cantieri:
 - al di fuori della zona infestata:
 - dalla zona cuscinetto alla zona indenne.

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio sono possibili delle autorizzazioni al trasporto dopo analisi del suolo da richiedere al Servizio fitosanitario cantonale (SFC) oppure alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (trasporto in discarica e interramento a 2 m di profondità).

- I veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo devono obbligatoriamente essere ripuliti dai resti di terriccio e di vegetali se:
 - lasciano la zona infestata;
 - si dirigono dalla zona cuscinetto verso la zona indenne.

PIANTE

- Divieto di movimentazione di piante con radici in terra o in substrato organico (compreso il tappeto erboso precoltivato):
 - al di fuori della zona infestata;
 - dalla zona cuscinetto alla zona indenne.

Il divieto non si applica:

- a. alle ditte omologate al rilascio di passaporti fitosanitari a condizione che mettano in atto misure speciali (cfr. allegato 3 della Decisione generale concernente misure urgenti per impedire la diffusione di *Popillia* japonica Newman nel Canton Ticino).
- b. alle ditte (vivaisti, giardinieri e centri di giardinaggio) non omologate al rilascio di passaporti fitosanitari se in possesso di un'autorizzazione speciale rilasciata dal SFC.
- c. se le merci sono state prodotte in una ditta di cui alla lettera a o b e rimangono in vasi con coperture a prova d'insetto (p.es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco) fino alla loro destinazione finale.
- Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano e/o commerciano vegetali sono tenute a:
 - a. sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 m e informare tempestivamente il SFC in caso di ritrovamento di individui di *Popillia japonica* o di danni riconducibili all'insetto;
 - b. fornire materiale informativo in formato cartaceo ai privati a cui vendono vegetali (aziende in zona infestata senza passaporto fitosanitario).

